

Città di Segrate



REGOLAMENTO COMUNALE dei SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI e di POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera CC 16/2018 del 19/03/2018

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia, ha per oggetto il complesso delle norme, in ambito comunale, dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri
 - animali di affezione: animali detenuti senza fini produttivi, alimentari o commerciali
 - attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio
 - autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri
 - avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota
 - autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria
 - bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere
 - cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
 - cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili
 - cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno
 - ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
 - cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri
 - cinerario comune: volume entro o fuori terra nel quale sono versate in forma promiscua ed anonima le ceneri per cui non sia stata decisa alcun'altra differente destinazione o quando questa modalità di sepoltura "residuale" sia scelta dall'interessato
 - cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività
 - corificazione: è un processo naturale, simile alla mummificazione, che tende a verificarsi nei cadaveri chiusi in casse di zinco o piombo ermeticamente chiuse, a causa della carenza di ossigeno che rallenta la putrefazione. Consiste nell'acquisizione dei caratteri del cuoio da parte della cute, che resta relativamente morbida, integra ed elastica, a causa di processi chimici di disidratazione e polimerizzazione, che provocano un' indefinita conservazione del corpo. La trasformazione del cadaveri procede in questi casi in maniera conservativa, per l'arresto dei fenomeni colliquativi (cioè il processo degenerativo del tessuto) e la stabilizzazione delle strutture proteiche, in un processo simile a quello della conciatura delle pelli. La cute assume un colorito giallastro, più scuro nelle parti scoperte (testa e mani). Le articolazioni non sono rigide poiché nei tessuti rimane, talvolta, malleabilità. Il fenomeno si completa entro uno o due anni dalla data del decesso
 - cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici
 - cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno
 - colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una

- o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- o concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato
- o contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- o cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- o crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa
- o decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- o deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione
- o deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte
- o deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva
- o dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura
- o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione, corificazione
- o estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza
- o estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato
- o estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato
- o estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato
- o esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato
- o esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune
- o esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione
- o feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto
- o fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile
- o gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione
- o giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri
- o impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre
- o inumazione: sepoltura di feretro in terra
- o medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso
- o obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche
- o operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- o ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere
- o ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa
- o revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- o riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed

- epidemiologici
- o sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato
- o salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte
- o sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- o spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili
- o tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere
- o tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie
- o traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- o trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione
- o trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione
- o tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- o urna cineraria: contenitore di ceneri.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente/Responsabile di servizio o altro responsabile incaricato.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo a persone e cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. I servizi gratuiti, compresi quelli di competenza di altri soggetti diversi dal Comune, sono:
 - a) accertamento di morte
 - b) il servizio di osservazione delle salme
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18
 - d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari
 - e) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico
 - f) l'inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o

disinteresse da parte dei familiari

g) la cremazione nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari

h) la deposizione delle ossa in ossario comune

k) il feretro la bara o la cassa per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10 "fornitura gratuita di feretri"

l) l'uso del deposito mortuario qualora sia determinato da necessità del Comune o del gestore del cimitero (art. 9 - c. 5 - del R.R. n. 6/2004 e s.m.i).

In tutti i casi in cui il Comune interviene, al momento del decesso, a favore di soggetti indigenti è fatta salva la possibilità di verificare, successivamente, lo stato di indigenza e dell'esistenza degli obbligati per legge a cui indirizzare la richiesta di rimborso delle spese

Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dai servizi sociali del Comune di Segrate tenendo a riferimento quanto previsto nel Regolamento ISEE del Comune di Segrate.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Sono messi a disposizione del pubblico presso la sede municipale e il cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero
 - b) copia del presente regolamento
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
 - d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i e Legge 30/03/2001 n. 130 art. 7.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990 dell'art. 9 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III – FERETRI

Art. 7 Deposizione del cadavere nella bara

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in una bara avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascuna bara non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in una stessa bara.
3. Il cadavere deve essere collocato nella bara rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva -diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella bara con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale

Art. 8 Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
4. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 10 n. 285/1990 (Regolamento di Polizia mortuaria):
 - a) per inumazione:
 - o il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.)
 - o le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2
 - o la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990
 - o i feretri di cadaveri provenienti dall'estero o da altri Comuni, per i quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, potranno essere inumati purché sulla cassa metallica siano realizzati tagli di opportune dimensioni
 - b) per tumulazione:
 - o il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - o si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n.285/1990 se il trasporto è per l'estero o dall'estero
 - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
 - o è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30 - comma 13 - e con le caratteristiche di cui all'art. 30 – comma 5 - del D.P.R. n. 285/1990
 - e) per cremazione:
 - o il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso
 - o il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera

- d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso
 - o il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
5. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva -diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990.
 6. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,66 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
 7. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ATS, o suo delegato.
 8. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui al predetto D.P.R. n. 285/1990, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 9. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.
 10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 11. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 Fornitura gratuita di casse

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Successivamente il Comune effettuerà la verifica dello stato di indigenza e dell'esistenza degli obblighi per legge, cui indirizzare la richiesta di rimborso delle spese.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dai Servizi Sociali comunali tenendo a riferimento quanto previsto nel Regolamento ISEE del Comune di Segrate.

Art. 11 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, dei cadaveri o dei feretri, avvalendosi del competente organo dell'ATS per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. 6/2004 e s.m.i.

Art. 13 Esercizio del servizio di trasporti funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessarie autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.
2. Il Comune affida, mediante idonea gara, a soggetto in possesso di autorizzazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del Comune la fornitura della cassa, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari.
4. Si precisa comunque che, al contrario delle onoranze funebri successive, le spese del solo recupero debbano essere sostenute dal Comune, per ragioni di interesse pubblico all'igiene e alla sanità.
5. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 14 Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, del giorno e ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 15 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.
2. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente/Responsabile di servizio o altro responsabile incaricato.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.
5. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
6. I cortei funebri non debbono fare soste lungo il percorso né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 16 Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune deve assicurare spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi, detti "sale del commiato", sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso. La tariffa è stabilita con specifico atto di Giunta comunale.

Art. 17 Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 Morti per malattie infettive -diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di feretri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Dirigente/Responsabile di servizio o altro responsabile incaricato.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui al precedente art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il feretro viene trasferito per il seppellimento nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla casa di abitazione, senza stazionamento all'interno della stessa, ove il feretro è trasferito poco prima dell'ora fissata.
7. Nelle stesse circostanze il Comune, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ATS, può autorizzare il trasporto della salma presso l'abitazione propria o dei familiari o al luogo di speciali onoranze, per lo svolgimento del periodo di osservazione e l'inizio del funerale.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 21 Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente/Responsabile di servizio o altro responsabile incaricato. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali

assimilabili.

2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.
4. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
5. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14.6 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i..

Art. 22 Rimessa delle auto funebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art. 23 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie - R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 - e degli artt. 3 e segg. del R.R. n. 6/2004 e s.m.i. ogni comune deve disporre di almeno un cimitero con un'area a sistema di inumazione, presso il quale provvede al servizio del seppellimento.

Art. 24 Disposizioni generali Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i. e dell'art. 75 della L.R. 30/12/2009, n. 33.
2. L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.
3. Per i prodotti abortivi è competente l'ATS
4. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
5. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33 – comma 4 - del R.R. n. 6/2004 e s.m.i. e dell'art. 75 - c. 3 - della Legge Regionale 30/12/2009, n.33.
6. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
7. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 e dell'art. 5 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
8. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ATS competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 25 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Cimiteriale, destinati al seppellimento di cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. All'interno del cimitero è presente un'area per lo spargimento delle ceneri o "Giardino delle Rimembranze", disciplinata al successivo art. 44;
4. Altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 26 Ammissione nel cimitero

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti per il seppellimento e/o tumulazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza
 - b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza
 - c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990
 - e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso o ivi residenti nel passato per almeno 10 anni
 - f) i cadaveri delle persone che abbiano parenti entro il 1° grado in linea retta residenti nel Comune di

Segrate da almeno tre anni

g) i resti / le ceneri delle persone che abbiano parenti entro il 2° grado in linea retta o collaterale o affini entro il 1° grado in linea retta residenti nel Comune di Segrate da almeno sei mesi

h) i cadaveri del coniuge defunto e residente in altro Comune, ai fini del ricongiungimento post mortem

i) i cadaveri delle persone residenti a Segrate prima del loro ricovero in strutture socio-assistenziali pubbliche o private di altri Comuni o immediatamente prima della loro collocazione presso parenti e/o affini, sempre a scopo di assistenza e/o cura. Le finalità di assistenza/cura devono risultare da certificazione del Medico di Base

l) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Per la destinazione alle aree comuni dei resti o delle ceneri, di defunti che hanno diritto ad essere ricevuti nel cimitero comunale ai sensi del presente art. 26, è necessario che il defunto abbia manifestato, nelle forme previste dalla legge, l'intenzione di esservi sepolto. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.
3. I gradi di parentela stabiliti dal Codice Civile sono i seguenti:

Gradi	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	Genitori (padre/madre) - figlio/a	
2°	Nonni (avo/a) - nipote abbiatico (nipote del nonno)	Fratelli e sorelle
3°	Bisnonni (bisavo/a) - pronipote	Zio/zia (fratello/sorella del padre/madre) - nipote (figlio/a del fratello/sorella)
4°	Trisavi – trisnipote/abnipote (figlio/a del pronipote)	Prozio/prozia (fratello del nonno/a) – figlio del nipote da fratello/sorella, cugini di I grado (figli dello/a zio/a)
5°		Fratello del bisnonno/a - Cugini di II (figli di prozio/a oppure figli di un cugino di I grado) - abbiatico di nipote (figlio del figlio del nipote)
6°		Fratello del trisavo – abbiatico del trisavo (figlio del fratello del bisavo) – figlio del cugino di II grado, abbiatico del cugino di I grado – altro abbiatico di nipote

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 27 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero dispone di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
3. Le concessioni in uso di sepolture in loculi / colombari sono assegnate solo in presenza di feretro da tumularvi, con esclusione della prenotazione nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno individuato dal Piano Cimiteriale.

Art. 28 Piano cimiteriale

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i., adotta un Piano Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il Piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ATS e dell'ARPA.
3. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
4. Il Piano Cimiteriale individua, altresì:
 - a. le localizzazioni delle aree distinte per tipologia di sepoltura (zonizzazione)
 - b. le dotazioni, le attrezzature presenti in ogni struttura cimiteriale
 - c. le iniziative, programmate dal Programma Pluriennale di Attuazione, volte al soddisfacimento delle eventuali carenze in ordine alla capienza ed ai requisiti normativi.

5. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29 Campi di inumazione

1. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata ed è dovuto il solo rimborso spese per lo scavo e la chiusura della fossa. L'organizzazione delle fosse nei campi, per quanto riguarda disposizione e densità, è fatta secondo i parametri minimi di legge.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le inumazioni nei campi comuni o nei campi giardino avviene secondo la normativa regionale vigente in materia.

Art. 30 Caratteristiche dei campi

1. Per i primi sei mesi ogni fossa nei campi comuni di inumazione dovrà essere contraddistinta almeno da un cippo provvisorio, con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Decorso tale periodo il cippo dovrà essere costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, riportante una targa di materiale inalterabile con i dati identificativi del defunto di cui sopra; inoltre la tomba dovrà avere una cordatura di contenimento lungo tutto il perimetro, costituita da massetto di marmo, calcestruzzo o altro materiale resistente agli agenti atmosferici ed alla pressione della terra, che abbia una garanzia di durata pari almeno a dieci anni (periodo minimo previsto per le inumazioni a terra).
2. Su tale targa, previa autorizzazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto e altre diciture.
3. E' inoltre permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.
4. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo e della cordatura standard, di un copritomba e/o di una lapide, le cui dimensioni e caratteristiche strutturali sono stabilite come segue:
 - la fossa dovrà avere dimensioni dello scavo non inferiori ai parametri di legge: metri 0,80 x 2,20 per una profondità di 2,50 metri
 - le lapidi e i manufatti fissi in generale, non devono superare le seguenti misure massime: a terra una lunghezza di m 1,70 e una larghezza m 0,70, inalzata ("lapide") non superare l'altezza di 1,10 m.
5. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono riportare: nome, cognome, data di nascita e di morte delle persone defunte e le rituali espressioni brevi.
6. Sia la posa dei cippi che quella dei copri tomba e/o di lapide in marmo dovrà essere autorizzata dal Comune, previa presentazione in duplice copia di progetto indicante quanto disciplinato dal presente regolamento.
7. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Comune e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto di cui sopra.
8. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
9. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
10. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di contenitori di recupero.
11. E' consentito il collocamento di fotografia purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
12. L'installazione dei cippi, delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
13. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede, previa

- diffida, a dichiararne la decadenza, con i poteri di cui all'art. 23 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
14. Scaduto il termine della concessione quanto posto ad ornamento della sepoltura (cippi, lapidi, monumenti, ecc.) resta di proprietà del Comune. A tal fine, 90 giorni prima della data fissata per l'esumazione, sarà collocato un avviso e gli aventi diritto potranno ritirare oggetti e ricordi di propria spettanza (es.: fotografie, croci, statue).
 15. E' consentita la posa da parte del concessionario di piante e arbusti purché in vaso e non al di fuori dell'area consentita.
 17. E' consentita altresì entro l'area di pertinenza la posa di fiori ed arbusti purché le radici non si diramino nel terreno e questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o a recare danno allo spazio destinato ad altre sepolture e al passaggio.
 18. Non è ammessa la piantumazione di latifoglie (es. acero rosso), ma solo di alberi o arbusti sempreverdi aventi dimensioni ridotte (es. cipresso nano)
 19. Qualora le essenze arboree non dovessero essere curate, i lavori verranno eseguiti dal Comune, previa diffida, addebitando le spese ai concessionari interessati.

Art. 31 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori a quelle previste dalla normativa vigente in materia.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al R. R. 6/2004 e s.m.i.
5. La posa delle lapidi in marmo dovrà essere autorizzata dal Comune, previa presentazione in duplice copia di progetto.

Art. 32 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa per la concessione.
2. Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura entro manufatti da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato ma non ancora realizzati/ultimati.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dei servizi cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. La domanda di rinnovo deve essere presentata non più tardi del giorno precedente la data di scadenza della concessione.
5. Al momento del rilascio del manufatto concesso per il deposito provvisorio, spetta al richiedente un rimborso proporzionale al periodo di mancato utilizzo rispetto alla durata complessivamente prevista per la concessione.
6. Alla scadenza del trentesimo mese, qualora non si sia provveduto al rilascio del manufatto, l'ufficio competente intimerà ai familiari/loro rappresentanti di provvedere in merito. In difetto l'ufficio potrà disporre per il trasferimento della salma in campo comune, previa comunicazione agli interessati.
7. Le spese per tale trasferimento saranno poste a carico del concessionario.
8. Se la concessione provvisoria è dovuta a motivi tecnici o di indisponibilità dell'Amministrazione a soddisfare la domanda, la concessione provvisoria sarà rilasciata a titolo gratuito.
9. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 33 Loculi aerati

1. All'interno del cimitero è prevista la realizzazione di loculi aerati, come raccomandato dal R.R. n. 6/2004 all'art.6 comma 5 lettera d), ed è consentito l'adeguamento dei loculi esistenti, le cui caratteristiche dovranno rispondere ai requisiti specificati nell'Allegato 2 del citato R.R.
2. I loculi aerati devono:
 - essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale
 - essere dotati di dispositivi per il trattamento sia dei liquidi che dei gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere
 - essere realizzati con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas
 - avere chiusura realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per la fuoriuscita dei condotti dei gas.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni, periodo minimo ritenuto per legge sufficiente a permettere la mineralizzazione dei cadaveri.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, con preferenza per i mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo art. 39.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) essere trasferito nel campo di reinumazione per le sepolture temporanee, individuato dal Piano Cimiteriale, in altra fossa dentro contenitori di materiale biodegradabile per un periodo, come prescritto dalla circolare del Ministero Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, di reinumazione stabilito in cinque anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, e in due anni nel caso si faccia ricorso a dette sostanze biodegradanti; in tale campo non sarà concessa la posa di monumenti
 - b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/07/2003 n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno scheletrificato.

Art. 35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Sindaco autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio del Comune.
2. Il Responsabile del Servizio comunale competente curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria è reso noto con comunicazione da pubblicare all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero per almeno 90 giorni, ai sensi dell'art. 20 - comma 4 - del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.

Art. 36 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita, previa autorizzazione del Sindaco, prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura in altro cimitero, secondo i criteri di cui all'art. 17 e successivi del presente regolamento.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando si tratta di cadavere portatore di radioattività o malattie infettive contagiose, a meno che, in caso di malattia infettiva, siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del gestore incaricato della custodia del cimitero e del coordinatore sanitario dell'ATS
4. Qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria, ai sensi dell'art. 20 R.R. n. 6/2004, deve essere richiesta dal Comune la presenza di personale dell'ATS

Art. 37 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - o a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni
 - o su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Il Responsabile del Servizio comunale competente cura la stesura dello scadenario delle concessioni dell'anno successivo.
5. Le estumulazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, con preferenza per i mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre.
6. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento ed eseguite a cura degli operatori cimiteriali.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo che segue, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.
8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione è avviato per l'inumazione al campo comune per sepolture temporanee, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del DPR 15/07/2003 n. 254. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
10. Le estumulazioni dei feretri disposte per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite, previa comunicazione all'ATS competente di zona, alla presenza del custode del cimitero e con l'opera dei necrofori, previo pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.
11. Il Sindaco può autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno l'estumulazione di una salma per il trasferimento in altra sepoltura, purché sia racchiusa in cassa metallica e che la sua tenuta non comporti pregiudizio per la salute pubblica.
12. Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11/07/2003 n. 254.

Art. 38 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono sottoposte al pagamento dei relativi costi.
2. Per le esumazioni e le estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica quanto previsto dal DPR 115/2002 in materia di spese di giustizia.
3. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica quanto previsto dalle norme in materia.
4. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa

Art. 39 Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo, già oggetto di concessione, ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 40 Oggetti da recuperare

1. Gli aventi diritto potranno richiedere, contestualmente alla scelta del trattamento dei resti, la consegna di eventuali oggetti rinvenuti; della consegna verrà dato conto nel processo verbale dell'operazione di esumazione o estumulazione.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto non esprimessero la volontà di recuperare gli oggetti eventualmente rinvenuti, gli stessi rientreranno nella disponibilità del patrimonio comunale.
3. Qualora non sia possibile reperire gli aventi diritto, gli eventuali oggetti rinvenuti saranno regolarmente inventariati e custoditi per un periodo di 12 mesi; trascorso tale termine gli oggetti rientreranno nella disponibilità del patrimonio comunale.
4. La Giunta Comunale dispone con proprio atto la destinazione degli oggetti di cui ai commi precedenti.

Art. 41 Disponibilità dei materiali

1. Le opere e i materiali installati sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, mediante produzione di idonea documentazione, nei trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni di averne titolo, passano in proprietà del Comune.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Comune potrà autorizzarne, con costi a carico del richiedente, il reimpiego in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura presso la quale si intende utilizzarli; non è concesso il reimpiego nei campi di reinumazione.
3. Le opere e i materiali che rimangono a disposizione del Comune, purché siano in buono stato di conservazione, potranno essere utilizzati, a discrezione del Comune stesso, per l'arredo di tombe in stato di abbandono. In nessun caso potranno essere tenuti in deposito all'interno del cimitero.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono destinate dal Comune all'arredo di aree interne o esterne al Cimitero.

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 42 Crematorio

1. Il cimitero di Segrate non dispone di un crematorio; la cremazione dei cadaveri è effettuata in impianti individuati in modo discrezionale dalle imprese di onoranze funebri.
2. Le cremazioni dei resti provenienti da operazioni di esumazione/estumulazione sono effettuate presso l'impianto individuato dal Comune.

Art. 43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 - c.1 lett. b) - della legge 30 marzo 2001 n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta degli aventi diritto, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
3. Se si rileva il disinteresse o irreperibilità degli aventi titolo il Comune può, attraverso un provvedimento d'ufficio e mediante apposita e motivata ordinanza sindacale, provvedere all'avvio dei resti mortali a cremazione.

Art. 44 Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta cinerario.
4. In alternativa l'urna cineraria potrà essere inserita, a richiesta degli aventi diritto, in loculo, ossario o tombino a terra. Può altresì essere autorizzata la collocazione in sepoltura privata, previa autorizzazione del titolare della concessione.
5. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione, di cui all'art. 79 – comma 3 – del D.P.R. n. 285/1990, costruiti in aree avute in concessione dal Comune all'interno del cimitero.
6. In caso di inserimento in loculo, ossario o tombino a terra l'adeguamento dei relativi monumenti dovrà essere autorizzato dal Comune, previa presentazione in duplice copia di progetto indicante quanto disciplinato dalla Giunta Comunale con specifico atto.
7. E' fatto obbligo di posizionare sulla lapide o lastra di chiusura loculo il nome e cognome del defunto e la data di nascita e di morte
8. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 – comma 1 lettera e) - della Legge n. 130/2001.
9. Le urne cinerarie dovranno essere conservate in luogo chiuso, a destinazione stabile, protetta contro ogni profanazione (nicchia, teca, vano, armadio, ecc.).
10. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
11. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 - lett. c) e lett. d) - della legge 30/3/2001 n. 130.
12. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed in tutti i giorni dell'anno, esclusi:
1 gennaio
25 aprile (ore pomeridiane)
1 maggio
15 agosto
25 dicembre (ore pomeridiane);
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico.
4. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 46 Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che, accompagnati da cani o da altri animali, non facciano uso del guinzaglio e della museruola e non dispongano di strumenti per raccogliere le deiezioni
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero o in prossimità, attività di questua
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno entrare nel Cimitero soltanto per specifico servizio, osservando gli orari di apertura e chiusura del Cimitero.
4. Possono inoltre circolare lentamente nei viali pavimentati gli autoveicoli per il trasporto di persone con problemi fisici, opportunamente documentati.
5. E' pure vietato appendere ed affiggere avvisi e qualsiasi segno di annuncio, distribuire carte ed indirizzi, vendere oggetti, l'offerta di qualsiasi tipo di servizio, recare disturbo alle persone, alla circolazione dei dolenti e dei cortei funebri nell'interno del Cimitero.

Art. 47 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati
 - c) introdurre oggetti irriverenti
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori
 - f) accumulare neve sui tumuli
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione
 - h) percorrere i campi di inumazione attraversando le fosse anziché seguirne i sentieri
 - i) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri
 - j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni
 - n) assistere all'operazione e presenziare alle esumazioni ed alle estumulazioni a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto o assistente per legge, fatto salvo che ai parenti preventivamente autorizzati dal Comune
 - o) qualsiasi attività commerciale e pubblicitaria.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica.

Art. 48 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune.

Art. 49 Fiori e piante ornamentali

1. Sulle sepolture private e sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Qualora i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. E' vietato deporre alla base dei loculi vasi di fiori od altri ornamenti.

Art. 50 Materiali ornamentali

1. E' obbligo delle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di curare la parte muraria delle tombe medesime.
2. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi e/o pericolanti.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma precedente verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dai precedenti artt. 40 e 41 per quanto applicabili.
5. E' vietato manomettere i manufatti cimiteriali. Chiunque li manometta o danneggia sarà tenuto al

risarcimento dei costi occorrenti per il ripristino delle condizioni iniziali e assoggettato al pagamento della sanzione massima prevista dal regolamento comunale di cui al successivo articolo 90.

6. E' vietato appoggiare a terra alla base dei loculi lumini od altri oggetti ornamentali.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 51 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, l'uso di aree per inumazioni e di manufatti costruiti dal Comune per tumulazioni, ovvero il diritto di superficie per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
2. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
3. La concessione si perfeziona mediante la stipulazione di una scrittura privata tra il Comune ed il soggetto richiedente.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili
 - la durata della concessione
 - la/e persona/e fisica/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore
 - il nominativo del defunto da tumulare/inumare o i criteri per l'individuazione nel caso di tombe di famiglia interrate o fuori terra
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 52 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
2. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività - Cappelle Gentilizie e tombe di famiglia
 - b. in 30 anni per i cinerari
 - c. in 30 anni per gli ossari
 - d. in 30 anni per i loculi stagni già oggetto di concessione
 - e. in 30 anni per i tombini
 - f. in 20 anni per i loculi aerati
 - g. in 10 anni per le inumazioni in campo comune
3. Non è previsto alcun rinnovo: a scadenza i resti saranno inseriti nell'ossario comune o, su richiesta degli aventi diritto, per i punti d) – e) – f) e g), in ossario privato.
4. Viene fatta salva la possibilità di rinnovo per i contratti già in essere che ne contengono la clausola espressa. In tal caso, qualora si tratti di loculi, verrà comunque offerta la possibilità di trasformare il manufatto in loculo aerato, con riduzione del periodo di rinnovo a 10 anni.
5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di stipula del contratto nonché la data di scadenza.
6. Nel caso che qualsiasi tipo di sepoltura e/o tumulazione (loculo, sepoltura a terra, ossario, cinerario) venga lasciata libera, su istanza del concessionario, prima della scadenza della concessione, essa tornerà nella piena disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare diritti o rimborsi di qualsiasi natura.

Art. 53 Modalità di concessione

a) Loculi

1. A norma dell'art. 25 - comma 2 - del R.R. 6/2004 e s.m.i. le concessioni in uso di sepolture in loculi

sono assegnate solo in presenza di feretro. Potranno essere concesse prenotazioni del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto solo nel caso in cui il piano cimiteriale vigente attesti e quantifichi una notevole disponibilità di loculi liberi rispetto all'esigenza stimata.

2. L'assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture in loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Nel caso di prenotazione, il diritto alla concessione è subordinato al pagamento del prezzo del loculo in vigore all'atto della stipula della concessione ed a condizione che, al momento del suo utilizzo, sia versata al Comune l'eventuale differenza risultante dalla somma originariamente versata ed il prezzo corrente. Il mancato pagamento di tale somma si intende come rinuncia alla concessione.
5. Nel solo caso di prenotazione in vita del loculo ed al solo fine di garantire la durata minima di 20 anni della tumulazione (art. 20 c. 2 R.R. n. 6/2004), è ammesso concedere una proroga del periodo concessorio, di durata pari al tempo necessario al raggiungimento dei 20 anni previsti per legge. La concessione sarà prorogata previo pagamento della corrispondente frazione del costo del loculo proporzionale al numero di anni necessari, secondo le tariffe in vigore all'atto della proroga.
6. La traslazione, all'interno del cimitero, può essere autorizzata, in deroga alle disposizioni regolamentari contrastanti, per l'avvicinamento ad un nuovo inserimento di coniugi, parenti entro il 2° grado o conviventi more uxorio (la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione resa ai sensi del T.U. 445/2000). L'assegnazione è fatta concedendo il manufatto immediatamente attiguo al nuovo ricovero, anche in linea orizzontale. La traslazione dovrà essere richiesta all'atto del nuovo inserimento. La scadenza della concessione relativa alla sepoltura oggetto di traslazione rimane quella determinata dal contratto originario, che dovrà essere integrato con indicazione della nuova collocazione. I posti lasciati liberi ritorneranno a disposizione del Comune per nuove concessioni.
7. La traslazione è autorizzata anche in caso di intervenuta disabilità deambulatoria o comunque in presenza di patologia fortemente limitative dell'autonomia personale, ufficialmente certificate dall'INPS o dall'ATS, del coniuge superstite o in mancanza di questi di parente di 1° grado. In tal caso verrà assegnato il primo manufatto libero posto nella prima fila ovvero in via residuale nella seconda fila. Le spese connesse sono a carico del richiedente e fissate dal tariffario Comunale.
8. Non sono ammesse lastre uniche su manufatti adiacenti.
9. Per motivi di ordine tecnico non sono consentiti trasferimenti e/o avvicinamenti di cadaveri sepolti nei campi comuni.
10. Nel caso di ritumulazione di salma, per effetto di demolizioni di loculi disposte dall'Amministrazione, la stessa dovrà avvenire alle medesime condizioni contrattuali della concessione originaria.
11. A richiesta potrà essere concesso il collocamento in loculi delle cassette contenenti i resti o le ceneri di cadaveri di persone legate con il defunto da vincolo di parentela ed affinità fino al terzo grado e di conviventi; la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione ai sensi del T.U. 445/2000. In ogni caso resta immutata la scadenza originaria della concessione del loculo.
12. Le spese per la rimozione della lastra di marmo, nonché la fornitura della lastra per il posto lasciato libero e gli oneri derivanti dalle operazioni di trasferimento, sono a carico del concessionario.

b) Campi comuni

1. L'autorizzazione alla sepoltura in campo comune è data in ogni tempo secondo la disponibilità, ma comunque non oltre il primo posto disponibile dopo l'ultimo occupato, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.
2. Il periodo di sepoltura è stabilito secondo la normativa vigente in 10 anni.
3. Non è possibile, all'interno dell'arredo del monumento funebre, l'aggiunta di celletta cineraria per il posizionamento di un'urna.

c) Aree e manufatti per la sepoltura di famiglie e collettività

1. La concessione di aree e di manufatti per la sepoltura di famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

d) Cellette ossario

1. Le cellette ossario raccolgono i resti dei cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura, anche se provenienti da fuori Comune ma aventi diritto ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento.
2. Possono, se aventi le caratteristiche dimensionali previste dalla norma, accogliere anche le ceneri dei cadaveri sottoposti a cremazione.
3. Sulle lastre di chiusura di ogni celletta ossario è fatto obbligo al concessionario di provvedere alla iscrizione del nome, cognome e la data di morte della persona a cui i resti si riferiscono ed il numero progressivo assegnato all'atto della concessione.
4. L'assegnazione delle cellette avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, secondo un ordine progressivo che dovrà essere stabilito dalla Giunta comunale sulla base delle caratteristiche e della tipologia dei blocchi destinati a tale sepoltura.
5. E' consentito l'avvicinamento di resti di coniugi, di parenti entro il secondo grado e di conviventi in cellette ossario contigue; la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione resa ai sensi del T.U. 445/2000. In tal caso la scadenza della concessione rimane quella determinata dalla stipula del contratto originario ed i posti lasciati liberi ritorneranno a disposizione del Comune.
6. Non sono ammesse lastre uniche su ossari adiacenti.
7. Ogni celletta ossario potrà contenere i resti di un solo defunto.
8. Ogni celletta ossario potrà contenere, oltre ai resti, fino ad un massimo di due urne cinerarie.

e) Cinerari

1. La cremazione è la riduzione in cenere di una salma, ossa o resti mortali assimilabili o di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
2. Le urne cinerarie raccolgono detti resti, anche se provenienti da fuori Comune ma aventi diritto ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento, e possono essere collocate in specifiche nicchie cinerarie, dette anche cinerari privati, che rispondano alle caratteristiche dimensionali previste per legge.
3. L'assegnazione dei cinerari avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, secondo un ordine progressivo che dovrà essere stabilito dalla Giunta comunale sulla base delle caratteristiche e della tipologia dei blocchi destinati a tale sepoltura.
4. E' consentito l'avvicinamento di urne di coniugi, di parenti entro il secondo grado e di conviventi in cinerari contigui; la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione resa ai sensi del T.U. 445/2000. In tal caso la scadenza della concessione rimane quella determinata dalla stipula del contratto originario ed i posti lasciati liberi ritorneranno a disposizione del Comune.
5. Non sono ammesse lastre uniche su cinerari adiacenti.
6. Sulle lastre di chiusura di ogni nicchia cineraria è fatto obbligo al concessionario di provvedere alla iscrizione del nome, cognome e la data di morte della/e persona/e a cui le ceneri si riferiscono.
7. Ogni cinerario potrà contenere fino ad un massimo di due urne cinerarie.

Art. 54 Tombe familiari e cappelle

1. Il diritto d'uso delle tombe familiari e delle cappelle gentilizie è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza della tomba, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del 1° comma dell'art. 24 del R.R. 6/2004 e s.m.i. la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini)
 - il coniuge
 - i generi e le nuore
 - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore la tomba, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del T.U. 445/2000 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene

tale qualità.

5. I casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.
6. L’eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del T.U. 445/2000.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 55 Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Quando le edicole, i monumenti, le lapidi o i segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il Comune ingiungerà agli obbligati l’esecuzione dei lavori occorrenti.
3. Qualora gli obbligati non aderissero nel termine fissato dall’ingiunzione, la concessione verrà revocata con apposito atto amministrativo e, in assenza di diversa manifestazione di volontà da parte del concessionario, il Comune provvederà a dare disposizione per l’esumazione dei resti ed il loro trasferimento in ossario comune o comunque a diversa sistemazione, a giudizio dell’Ufficio competente. In questo caso il Comune tratterà la quota parte del canone concessorio corrispondente alla durata residua della concessione.

Art. 56 Costruzione dell’opera – Termini

1. Le aree destinate alla realizzazione di tombe di famiglia fuori terra (cappelle gentilizie) e interrato (sarcofagi), sono individuate dal Piano Cimiteriale.
2. La concessione in uso di dette aree sarà disciplinata da un apposito bando da emanarsi a cura del Comune di Segrate, contenente indicazioni rispetto a soggetti titolari a farne richiesta, durata, prescrizioni tecnico – manutentive, ecc.
3. La concessione impegna il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste nel presente Regolamento all’articolo “Titoli abilitativi alla costruzione di sepolture private e collocazione di relativi elementi monumentali e ricordi funebri” ed alla esecuzione delle opere relative, pena la decadenza.
4. Ove ciò non avvenga, sia perché non è presentato alcun progetto all’approvazione prevista, sia perché i progetti non vengano approvati, trascorsi due anni dalla data di concessione, questa si intende revocata.
5. Analogamente la concessione decade se non vengono rispettati i termini di inizio e fine lavori di cui alla vigente normativa in materia edilizia.
6. La revoca della concessione dello spazio non comporta la restituzione delle somme versate dal concessionario e delle eventuali opere realizzate.
7. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l’autorizzazione del competente organo comunale.

a) Norme comuni ai monumenti

1. I monumenti in genere devono presentare un dimensionamento proporzionato alle caratteristiche fisiche del materiale impiegato.
2. Dovranno rispettare tutte le specifiche normative in vigore ed essere eseguiti seguendo i principi della “regola d’arte”.
3. E’ fatto divieto delimitare o arredare lo spazio del vestibolo, delle Tombe di Famiglia fuori terra e quello ad esso sovrastante per quelle a Sarcofago, quando ciò ostacola o rende difficoltose le operazioni di accesso e la movimentazione dei feretri.

b) Tombe di famiglia a sarcofago: norme specifiche

1. Sono composte di due parti: una parte interrata e una di superficie che segue le norme previste dal presente Regolamento per la posa di monumenti.
2. Le tombe di famiglia realizzate direttamente dal concessionario dovranno rispettare le caratteristiche tecniche stabilite con apposito atto di Giunta.
3. Sulle tombe di famiglia è consentita l'applicazione di foto ceramiche con l'effigie dei defunti.
4. Quando l'effigie venga realizzata con modalità (statue, busti, medaglioni, lastre incise, ecc.) e materiali diversi, questa sarà prevista in sede di progetto generale del monumento e risolta esteticamente nel contesto dello stesso.
5. La copertura del vestibolo dovrà essere realizzata separatamente dal monumento.
6. Le tombe di famiglia non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

c) Tombe di famiglia di tipo cappella gentilizia: norme specifiche

1. Nelle costruzioni delle Cappelle gentilizie è ammessa la realizzazione di loculi anche in cripta sotterranea, a condizione però che il numero totale dei loculi non superi il massimo di 5 loculi per lato.
2. Per le cellette ossario non è prevista alcuna limitazione numerica e non è dovuta alcuna somma.
3. Le acque di scolo delle coperture dovranno essere convogliate obbligatoriamente in canale di gronda e lo smaltimento dei pluviali dovrà avvenire al piede dello stesso mediante la realizzazione di pozzetti perdenti.
4. Qualora la struttura presentasse gronde o oggetti vari, dovranno essere contenuti in proiezione orizzontale all'interno della superficie concessionata.
5. Le tombe di famiglia non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 57 Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 54 del presente regolamento, sono tenuti a darne comunicazione al servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio comunale competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 54, che assumono la qualità di concessionari.
3. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune dichiara la decadenza della concessione.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione e procede a proprie spese all'estumulazione dei defunti.

Art. 58 Riduzione termini di concessione

1. Il Comune può stabilire, con delibera della Giunta Comunale, la riduzione dei termini di concessione, in presenza di specifico interesse pubblico, fermo restando il rispetto del periodo minimo previsto dalla legge per le tumulazioni e le inumazioni.
2. In questi casi è previsto un rimborso a favore del concessionario nelle seguenti fattispecie:
 - a) **Riduzione di concessioni di loculi**
 - Concessioni perpetue: per ogni loculo spetta il 40% del costo attuale di concessione.
 - Concessioni a tempo determinato: per ogni loculo spetta 1/100 del costo attuale di concessione per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di residua durata della concessione stessa.
 - b) **Riduzione di concessioni di cellette ossari o cinerari**
 - Concessioni perpetue: per ogni celletta spetta il 20% del costo attuale di concessione.

- Concessioni a tempo determinato: per ogni celletta spetta 1/100 del costo attuale di concessione per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di residua durata della concessione stessa
3. Non sono previsti rimborsi nel caso di riduzione di concessioni aventi ad oggetto aree destinate all'edificazione di tombe di famiglie e di cappelle gentilizie.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 59 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 - comma 2 - del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal competente Servizio comunale, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto almeno un mese prima o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero .

Art. 60 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura
 - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 56 ("Costruzione dell'opera - termini") non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 55
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, quando reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 61 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il competente Servizio comunale disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, dei resti e delle ceneri rispettivamente in campo comune, in ossario comune o in cinerario comune.
2. Conseguentemente sarà disposta la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e/o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 62 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la

soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del R.R. 6/2004 e s.m.i.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili (ricordi, decorazioni e oggetti simili).
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, dei resti o delle ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 63 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno preventivamente presentare istanza.
3. È vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art. 46 e 47.
5. Tutte le Ditte che operano all'interno del Cimitero devono attenersi alle norme riportate nel presente Regolamento ed alle disposizioni del Servizio Comunale competente.
6. In caso di inadempienze, il Responsabile del Servizio Comunale competente determinerà la sospensione dell'accesso al Cimitero della Ditta inadempiente.
7. La sospensione dell'accesso al cimitero verrà notificata al titolare della ditta a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.

**Art. 64 Titoli abilitativi alla costruzione di sepolture private
e collocazione di relativi elementi monumentali e ricordi funebri**

1. Previo ottenimento della concessione di cui all'art. 54 del presente regolamento, per la costruzione, restauro o manutenzione straordinaria di sepolture private e relativi elementi monumentali è necessario presentare apposita pratica edilizia, a norma di legge, corredate da progetti di costruzione redatti da tecnici abilitati, nel rispetto delle specifiche contenute nella relativa concessione, nel presente Regolamento, nel Piano Cimiteriale e nella normativa vigente in materia.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., o variazioni di carattere ornamentale e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà presentare Comunicazione di Inizio Attività al Servizio comunale competente.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. I progetti devono avere caratteristiche architettoniche adeguate alla dignità del luogo.
5. I progetti, corredate dai relativi disegni, rappresentano una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati.
6. I disegni di progetto dovranno:
 - a) essere redatti in pianta, sezione e prospetti e rappresentati in scala adeguata
 - b) comprendere anche i particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento
 - c) a richiesta, oltre ai disegni sopra indicati, un rendering che possa offrire un'idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.
7. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Per la disciplina della tempistica dei lavori di costruzione, restauro o manutenzione straordinaria di sepolture private e relativi elementi monumentali si rimanda a quanto indicato art. 57 del presente regolamento

Art. 65 Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 66 Recinzione aree -Materiali di scavo

1. Nei lavori inerenti le tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio comunale competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere opportunamente raccolti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere preesistenti; qualora ciò avvenga l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Al termine delle lavorazioni i materiali devono essere smaltiti a norma del D.lgs. 152/2006 – parte quarta.

Art. 67 Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Servizio comunale competente.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Nei giorni festivi, nonché nei giorni di sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art. 68 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato nei giorni feriali e negli orari di apertura del cimitero, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio comunale competente.

Art. 69 Sospensione dei lavori

1. Il dirigente competente, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, in occasione di festività e ricorrenze.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 70 Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio comunale competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il personale incaricato non farà procedere a nessuna inumazione di feretro senza il dovuto permesso di seppellimento e senza aver verificato le concessioni rilasciate. Per quelli che saranno destinati fuori Comune, depositati presso la camera mortuaria, dovrà verificare che tutti i documenti prescritti siano in regola, così pure per quelli provenienti da altro Comune.
3. Il Servizio comunale competente accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 71 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il Cimitero sarà sorvegliato da personale incaricato o da personale di impresa privata all'uopo incaricato, che assume la responsabilità della buona tenuta.
2. Ha pertanto l'obbligo di riferire all'ufficio competente del Comune ogni anomalia che in esso si riscontri.
3. Il personale incaricato:
 - a) è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero
 - b) è responsabile del personale assegnato alle cure del cimitero e provvede che il personale adibito a

- particolari lavori sia munito di regolari autorizzazioni
- c) regola l'apertura e chiusura del cimitero
 - d) fa osservare gli orari di servizio
4. Altresì il personale del cimitero è tenuto a:
- a) quando è nell'esercizio delle proprie funzioni, indossare la divisa e/o la tenuta da lavoro e comunque a mantenere sempre un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo
 - b) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico
 - c) durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, indossare idonei indumenti e osservare le norme di tutela igienico-sanitarie e di sicurezza
 - d) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- In particolare il custode del cimitero è tenuto ad assolvere i compiti previsti dalla legge ed in particolare dal D.P.R. 285/1990 relativamente ad autorizzazioni per il trasporto di un cadavere, tenuta dei registri cimiteriali, raccolta e deposito nell'ossario comune le ossa eventualmente rinvenute, nonché a segnalare all'Ufficio competente tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessari tanto alla proprietà che alle concessioni private e a sorvegliare gli edifici pubblici e privati.
5. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
6. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II – ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 72 Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari
 - b) vendita di bare ed altri articoli funebri, in occasione del funerale
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, all'ingresso del cimitero o al crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 73 Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre in strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune allo scopo di offrire prestazioni

- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto, per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie socio-sanitarie
 - b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte
 - c) gestire cimiteri ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 75 - comma 3 - della L.R. 30/12/2009, n. 33
- .

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I –DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74 Deposito mortuario e locale di osservazione

- 1 Ogni singolo cimitero deve dotarsi di deposito mortuario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 64 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 9 del R.R. n.6/2004 e s.m.i.
- 2 Il deposito mortuario, o camera mortuaria, è il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura, di cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
- 3 Nel caso in cui il cimitero non disponga al suo interno di locale di osservazione -in quanto quest'ultimo è obbligatorio ma può essere collocato in altro luogo entro il territorio comunale -il deposito mortuario deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni di deposito e di osservazione.
In conformità dell'art. 12 del D.P.R. 285/1990, il deposito di osservazione è destinato a ricevere le salme di persone:
 - a) decedute in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione
 - b) decedute in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento
 - d) salme trasportate su richiesta dei familiari, ai sensi degli artt. 39 e 40 del R.R. n. 6/2004.

Art. 75 Giardino delle Rimembranze

1. Il Giardino delle Rimembranze è il luogo, individuato dal Piano cimiteriale, deputato alla dispersione delle ceneri.
2. La dispersione delle ceneri, previa autorizzazione e pagamento della tariffa, avviene esclusivamente mediante sversamento all'interno della ciotola centrale e secondo le indicazioni fornite dal Comune.
3. Tali indicazioni normate separatamente dal presente Regolamento potranno prevedere, per evitare la permanenza delle ceneri nella ciotola l'utilizzo di appositi strumenti o accorgimenti.
4. La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune (vedi all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30/3/2001, n. 130);
5. La dispersione può essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13 – comma 1 - del R.R. n.6/2004 e s.m.i.
6. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso, rientra nella piena disponibilità di chi l'ha acquistata.

Art. 76 Cura delle tombe

- 1 La cura delle sepolture, tanto nei campi ad inumazione quanto nelle tombe private, è affidata alle famiglie dei defunti.
- 2 Le stesse dovranno essere sempre mantenute pulite ed in stato decoroso e non potranno essere modificate e/o sostituite se non in seguito a nulla osta del competente Servizio comunale.
- 3 Qualora per il tempo e per le intemperie, le lapidi, le croci, i cippi ecc. venissero a cadere e non potessero più essere ripristinati, sarà cura del Comune procedere al ritiro, così come lo stesso avrà diritto a rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei pericolanti, collocati sopra sepolture private.
- 4 Nei campi di inumazione la sepoltura deve essere identificata da un cippo, contenente i dati anagrafici del defunto – nome, cognome, data di nascita e di morte (giorno, mese e anno) – e completata almeno da una cordatura perimetrale in materiale lapideo avente uno spessore di non meno di 5 cm. Gli eventuali elementi verticali devono avere caratteristiche di stabilità, con uno spessore non inferiore a un decimo dell'altezza. Il collegamento di elementi orizzontali e verticali deve essere assicurato dall'uso di spine in acciaio.

Art. 77 Divieto asportazione oggetti e danneggiamenti

- 1 Qualunque asportazione di materiali o di oggetti cimiteriali dal Cimitero è vietata, come è vietato asportare anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.
- 2 E' proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero, alle cappelle, alle lapidi, agli spazi a verde, ai giardini ed ai viali.
- 3 Se in caso di esumazione straordinaria fosse necessario manomettere i viali o gli spazi circostanti la sepoltura, i richiedenti dovranno riconoscere all'impresa esecutrice anche gli oneri derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 78 Furti

- 1 Il Comune non si assume responsabilità alcuna in caso di furto di arredi funebri.
- 2 Il titolare della concessione è obbligato a sporgere denuncia presso il Comando dei Carabinieri o presso la Polizia di Stato.

Art. 79 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti e caduti di guerra

- 1 All'interno del Cimitero l'Amministrazione Comunale, per mezzo del Piano Cimiteriale, può individuare un'apposita zona riservata, detta "degli Uomini Illustri", ove il Responsabile del Servizio potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, in base alla valutazione rimessa a giudizio dell'Amministrazione Comunale.
- 2 Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti", in base alla valutazione rimessa al giudizio dell'Amministrazione Comunale.
- 3 Un'area riservata, costituita da cellette ossario, può essere destinata ai militari caduti di guerra. La gestione e l'utilizzo è riservata all'Amministrazione Comunale.

Art. 80 Mappa

- 1 Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2 La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Art. 81 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti
 - b) le generalità del concessionario o dei concessionari
 - c) gli estremi del titolo costitutivo
 - d) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione
 - e) la natura e la durata della concessione
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione, purché comunicate
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 82 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui

all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
 3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
 4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.
 5. Il registro di cui al primo comma (tenuto dal custode del cimitero) dovrà essere aggiornato contestualmente all'aggiornamento delle mappe cimiteriali effettuato dall'Ufficio Comunale competente.

Art. 83 Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 81.

Art. 84 Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter programmare o effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza.

Art. 85 Rifiuti

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. In riferimento al D.P.R. n. 254/2003 - art. 2 comma 1 lettere e) ed f) - i rifiuti cimiteriali sono divisibili in due gruppi:
 - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione (costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione):
 - 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura
 - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie)
 - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari
 - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
 - 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo)
 - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
 - 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari
 - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione

3. Ai sensi dell'art. 184 - comma 2 lett. f) - del D.lgs. 152/2006, i suddetti rifiuti sono entrambi classificati come urbani.
4. Per i codici relativi ad altre attività e tipologie di rifiuti individuabili (per es., costruzione e demolizione delle tombe, processi di cremazione, ecc.), si rimanda alla lettura della citata nota.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e gestiti secondo le procedure illustrate nell'art. 12 del D.P.R. n. 254/2003.
6. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sono, invece, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti (art. 13 D.P.R. 254/03 e D.lgs. 152/2006)
7. Per quanto concerne le terre e rocce da scavo, queste ultime, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
 - a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
 - b) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
 - c) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale
 - d) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del suddetto decreto
 - e) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione
 - f) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 183 - comma 1 lettera p). Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di legge, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.

CAPO II -NORME TRANSITORIE -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua esecutività e pubblicazione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 87 Derghe

1. E' facoltà del Sindaco pro tempore derogare, con proprio provvedimento motivato, le disposizioni del presente Regolamento per la tutela di esigenze di pubblico interesse connesse a particolari fattispecie che non trovino compiuta disciplina nella normativa regolamentare e che siano peculiari.

Art. 88 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, cinerari ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 89 Tariffe

1. Le tariffe sono approvate annualmente dalla giunta comunale.
2. Devono essere previste tariffe per:
 - a) concessioni (differenziate secondo la tipologia di concessione)
 - b) operazioni cimiteriali
 - c) rimborsi spese.

Art. 90 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento, contestate dalla Polizia Locale o dalle forze dell'ordine, o rilevate dall'Ufficio comunale competente, si applicano le sanzioni previste dall'art. 77 della L.R. 33/2009.
2. Inoltre è prevista l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1256 e s.m.i. e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 91 Cimiteri per animali d'affezione

1. Il Comune può individuare, nel Piano Cimiteriale, aree appositamente destinate ad animali d'affezione diverse da quelle destinate alle persone. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al R.R. 6/2004, per quanto compatibile.

Art. 92 Divieti

1. E' fatto divieto di apporre su lapidi, lastre di chiusura e monumenti annessi a sepolture, foto e dati anagrafici di defunti non presenti all'interno della sepoltura stessa.

Art. 93 Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare a:
 - a) D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 "Regolamento di Polizia Mortuaria"
 - b) Legge 30 marzo 2001 n.130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
 - c) Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24
 - d) Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10
 - e) D.P.R. 11/07/2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari"
 - f) R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
 - g) L.R. 30/12/2009 n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" - Titolo VI Capo III

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 30/3/2001 n. 130 art. 7

1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Legge 30/03/2001 n. 130 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

Art. 3 – comma 1

...

lettera b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- lettera c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
- e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari; ...

art. 7 – informazione ai cittadini

comma 1. - I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

D.P.R. n. 285/1990 art. 92 - comma 2

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.